

DECRETO

DEL DIRETTORE GENERALE

N° 103 DEL 07/08/2024

OGGETTO

**Approvazione del Documento "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE TECNICA E DELLE
PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ DEL PROGETTO
AI LIMITI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO (art. 29, comma 4 della Legge
Regionale n. 3/2011)"**

**IL DIRETTORE GENERALE
Anna Lutman**

nominato con Decreto del Presidente della regione n. 0100/Pres. del 04 agosto 2022

visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Enrico Bressan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO
Roberto Visintin	Fulvio Stel

VISTI:

- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 e s.m.i. che disciplina l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA);
- il Regolamento di Organizzazione dell'ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 dell'8 giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 3 luglio 2015;
- il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 gennaio 2017 avente per oggetto "Procedure per l'assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia";
- il Decreto del Direttore Generale N. 130 del 28 dicembre 2023 avente per oggetto "Adozione del Programma delle attività, del Piano dei fabbisogni di personale, del Programma degli investimenti e del Bilancio preventivo annuali 2024 e triennali 2024-2026 dell'Agenzia per la Protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia", approvato con Delibera di Giunta regionale N. 439 del 22 marzo 2024;

VISTA la legge regionale FVG 18 marzo 2011 n. 3 "Norme in materia di telecomunicazioni" ed in particolare l'articolo 29, comma 4, come da ultimo modificato dall'articolo 205, comma 1, lettera a) della legge regionale FVG 10.05.2024 n. 3 "Disposizioni multisettoriali e di semplificazione", che dispone che "Le modalità di presentazione delle istanze e della relativa documentazione tecnica, nonché delle procedure, per l'accertamento della conformità del progetto ai limiti di campo elettromagnetico sono definite dall'ARPA in accordo con le strutture regionali competenti in materia di ambiente e telecomunicazioni";

VISTO il documento recante "Modalità di presentazione delle istanze e della relativa documentazione tecnica e delle procedure per l'accertamento della conformità del progetto ai limiti di campo elettromagnetico", (sub allegato A al presente decreto), redatto dagli Uffici competenti dell'Agenzia ed inviato per l'acquisizione dell'accordo di cui alla precitata norma regionale alle strutture regionali competenti in materia di ambiente e telecomunicazioni, rispettivamente con nota ARPA prot. 22481 dd. 16.07.2024 alla Direzione centrale difesa dell'ambiente energia e sviluppo sostenibile e con nota ARPA prot. 22961 dd. 22.07.2024 alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi;

ATTESO CHE sulle "Modalità di presentazione delle istanze e della relativa documentazione tecnica e delle procedure per l'accertamento della conformità del progetto ai limiti di campo elettromagnetico":

- la Direzione centrale difesa dell'ambiente energia e sviluppo sostenibile – Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento, con nota prot. 447673 dd. 18.07.2024 acquisita al protocollo ARPA con n. 22731 dd. 18.07.2024 ha espresso "per quanto di propria competenza, l'accordo di legge";
- la Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, con nota 463192 dd. 25.07.2024 acquisita al protocollo ARPA con n. 23542 dd. 25.07.2024 ha espresso "il proprio assenso";

RITENUTO:

- di approvare il precitato documento recante "Modalità di presentazione delle istanze e della relativa documentazione tecnica e delle procedure per l'accertamento della conformità del progetto ai limiti di campo elettromagnetico";
- di dare mandato alla struttura competente per la pubblicazione del medesimo sul sito di ARPA FVG al fine di renderlo disponibile anche ai terzi

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa

1. di dare atto dell'intervenuto accordo con le strutture regionali competenti, previsto dall'articolo 29, comma 4 legge regionale n. 3/11 come meglio indicato in premessa;
2. di approvare il documento recante "*Modalità di presentazione delle istanze e della relativa documentazione tecnica e delle procedure per l'accertamento della conformità del progetto ai limiti di campo elettromagnetico*", allegato A al presente decreto;
3. di dare mandato alla struttura competente affinché il documento di cui al punto precedente sia pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
(Anna Lutman)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN ANNA

CODICE FISCALE: LTMNNA66S70G888L

DATA FIRMA: 07/08/2024 14:22:14

IMPRONTA: 69B18D13602F1D72BA5149334052A40CBA5D6DCD85E295CFFDEE4B6455ECE7A5
BA5D6DCD85E295CFFDEE4B6455ECE7A52A26950DC370471C15A3247416CA790E
2A26950DC370471C15A3247416CA790E1FD1E10ABAA72CBCACC772ACB79D48D8
1FD1E10ABAA72CBCACC772ACB79D48D8DFF3BAA2A21813FFA541582AD0E00055

**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DELLA
RELATIVA DOCUMENTAZIONE TECNICA E DELLE PROCEDURE
PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ DEL PROGETTO AI
LIMITI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO**

(art. 29, comma 4 della Legge Regionale n. 3/2011)

Ver. 01 di agosto 2024

INDICE

1. Premessa.....	2
2. Definizioni.....	3
3. Modalità di presentazione della documentazione	5
3.1. Procedimento ordinario: istanza di valutazione preventiva di compatibilità del progetto ai limiti di legge	5
3.2. Procedimento semplificato: comunicazioni.....	5
4. Documentazione tecnica da allegare.....	6
4.1. richiesta di parere preventivo dell'ARPA FVG	6
4.2. comunicazioni (impianti di cui all'art. 8, comma 6, della LR n. 3/2011, degli impianti di cui all'art. 45, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 259/2003, nonché le comunicazioni di cui all'art. 44, comma 1-quinquies, del D.Lgs. n. 259/2003).....	9
4.3. impianti temporanei di telefonia mobile di cui all'art. 21 della LR n. 3/2011 e art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 259/2003	11
5. Procedure per l'accertamento della conformità del progetto ai limiti di campo elettromagnetico...	12
5.1. Simulazione del campo elettrico.....	12
5.1.1. Modalità di verifica delle intersezioni.....	12
5.1.2. Procedura di valutazione.....	13
5.2. Misure di fondo.....	13
5.3. Valutazione del campo elettrico totale nei punti di misura	14

1. Premessa

In attuazione a quanto stabilito dall'art. 29 comma 4 della legge regionale 18.03.2011 n. 3 recante "*Norme in materia di telecomunicazioni*", il presente documento definisce:

- le modalità di presentazione della documentazione;
- la documentazione tecnica a corredo:
 - per la richiesta ad ARPA FVG della valutazione preventiva di compatibilità del progetto ai limiti di legge,
 - per la comunicazione dei dati tecnici prevista dalla normativa (L.R. n. 3/2011 e D.Lgs. n. 259/2003),
 - per la comunicazione degli impianti temporanei;
- la procedura tecnica seguita per la verifica della compatibilità ai limiti di legge.

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2011 e dell'art. 14 della L. n. 36/2001, l'Agenzia può avviare in ogni momento attività di verifica sia sulla documentazione fornita all'Agenzia nell'ambito delle istanze e delle comunicazioni previste dalla normativa, sia sul territorio mediante opportune misurazioni dei livelli del campo elettromagnetico, comunicando eventuali criticità rilevate alle autorità competenti.

2. Definizioni

Simulazione singola: simulazione effettuata con il solo impianto oggetto di parere.

Simulazione complessiva: simulazione effettuata inserendo anche tutti gli impianti preesistenti.

Impianti preesistenti: stazioni radio base preesistenti all'installazione del nuovo impianto che forniscono nel volume di analisi del nuovo impianto un contributo normalizzato maggiore o uguale a 0,01. Vengono considerate stazioni radio base preesistenti anche quelle non ancora realizzate, ma per le quali è stato dato dall'ARPA FVG parere di conformità o di conformità condizionato, salvo il caso in cui il Comune o il gestore comunicano che l'impianto non verrà installato o sarà sostituito da quello oggetto della richiesta di parere.

Contributo normalizzato: è determinato dividendo il quadrato del valore del campo elettrico per il quadrato del valore limite corrispondente.

Volume di analisi: volume evidenziato dalla simulazione singola, nel quale si prevedono valori di campo elettrico che comportano un contributo normalizzato maggiore o uguale a 0,01.

Volume di controllo: volume, contenuto all'interno del volume d'analisi, evidenziato dalla simulazione complessiva, nel quale si prevedano valori di campo elettrico superiori al 50% del valore di attenzione/obiettivo di qualità.

Punti di controllo: punti nei quali si eseguono singole misure di fondo. Tali punti sono individuati sia all'interno della proiezione al suolo del volume di controllo sia in quella del rimanente volume di analisi.

Ingombri teorici degli edifici: sono individuati in pianta mediante le proiezioni degli edifici o di parti di edifici sulla planimetria della zona e in altezza dalla differenza tra le rispettive quote gronda e quote piede, con riferimento alla Carta Tecnica Regionale (CTR).

Intersezione: è l'intersezione grafica che si realizza quando, considerate le opportune sezioni orizzontali e utilizzate le massime risoluzioni possibili per la cartografia e le isolinee di campo calcolate mediante simulazione, risulta che l'isolinea corrispondente al valore limite considerato interseca la linea di delimitazione delle aree o degli edifici interessati (nel caso di sorgenti con frequenze relative a limiti diversi si considerano i contributi normalizzati al corrispondente limite).

Intersezione con edifici: intersezione dell'isolinea, corrispondente al limite considerato, con la linea di delimitazione dell'edificio sulla planimetria fino ad una quota pari alla quota in gronda indicata dalla CTR.

Intersezione con pertinenze esterne di edifici o aree intensamente frequentate: intersezione dell'isolinea corrispondente al limite considerato con la linea di delimitazione dell'area in esame sulla CTR, fino ad un'altezza di 2 metri dal piano di calpestio (i 2 metri sono necessari per considerare cautelativamente l'altezza-uomo).

Superamento: superamento dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità o dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente all'interno del volume di analisi dell'impianto in esame.

Superamento calcolato: si definisce tale il superamento valutato mediante intersezione.

Superamento da calcolo più misure di fondo: si definisce tale il superamento determinato dalla somma in quadratura dei valori di campo elettrico calcolati e misurati. Per la determinazione del campo calcolato nel punto si applica il valore più alto calcolato nell' area omogenea associabile al punto di misura considerato.

Superamento preesistente calcolato: si definisce tale il superamento calcolato determinato mediante simulazione dei soli impianti preesistenti.

Superamento preesistente da calcolo più misure di fondo: si definisce tale il superamento da calcolo più misure di fondo determinato dai soli impianti preesistenti.

Conformità o non conformità: si intende la conformità o non conformità al rispetto dei limiti individuati dalla normativa per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettromagnetici (L. n. 36/2001 art. 3 comma1).

Parere di conformità condizionato: si intende un parere in cui si ritiene il nuovo impianto conforme ai limiti solo se vengono ottemperate le condizioni prescritte nel parere stesso.

Area omogenea: con riferimento ad un punto di misura del fondo elettromagnetico, si intende un'area dalle caratteristiche omogenee dal punto di vista strutturale e/o di esposizione elettromagnetica, associabile a ciascun punto di misura e della quale il punto stesso è rappresentativo.

AIE: Analisi di Impatto Elettromagnetico.

NIRWEB: portale gestito dall'ARPA FVG che consente, agli operatori autorizzati, l'inserimento nel "Catasto Regionale delle sorgenti fisse degli impianti radioelettrici per telecomunicazioni" dei dati tecnici necessari alla verifica della compatibilità dell'impianto richiesto ai limiti di legge. L'inserimento dei dati in NIRWEB è condizione necessaria al fine di attivare la richiesta di parere da parte di ARPA FVG; il portale NIRWEB costituisce la base informatica per l'interscambio delle informazioni tra i gestori.

RB1: è la scheda informativa sulla stazione radio base, che contiene l'anagrafica, i parametri geometrici e radioelettrici dell'impianto (necessari alla verifica della compatibilità ai limiti di legge), generata da NIRWEB su richiesta dell'utente.

3. Modalità di presentazione della documentazione

3.1. **Procedimento ordinario:** istanza di valutazione preventiva di compatibilità del progetto ai limiti di legge

Al fine dell'acquisizione del parere di ARPA FVG di valutazione preventiva di compatibilità del progetto ai limiti di legge che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, è necessario che i gestori provvedano ad inserire i dati tecnici dell'impianto nel "Catasto Regionale delle sorgenti fisse degli impianti radioelettrici per telecomunicazioni" avvalendosi del portale NIRWEB.

L'accesso al portale è riservato agli utenti autorizzati; le credenziali d'accesso vanno richieste ad ARPA all'indirizzo di posta elettronica ordinaria radiofrequenze@arpa.fvg.it.

Ciascun operatore ha visibilità di tutto lo storico dei propri impianti comunicati all'Agenzia (richieste, impianti con parere, impianti realizzati, impianti annullati/dismessi/archiviati).

Da NIRWEB è anche possibile scaricare i dati tecnici di tutti gli impianti preesistenti necessari ad effettuare la simulazione complessiva che permette di valutare la compatibilità del nuovo impianto con i limiti di cui alla L. n. 36/2001, tenendo conto dello stato dello spazio elettromagnetico esistente.

Il portale NIRWEB costituisce la base informatica per l'interscambio delle informazioni tra i gestori per la condivisione dello stato di fatto dello spazio elettromagnetico esistente sul territorio regionale, agevolando così la corretta predisposizione della documentazione tecnica necessaria alla presentazione dell'istanza, in particolare per quanto riguarda la valutazione dello stato di fatto nell'AIE dei nuovi impianti.

I dati tecnici devono essere inseriti nel portale NIRWEB almeno 10 giorni prima della presentazione della richiesta di parere, la quale deve contenere anche la scheda RB1 generata dall'applicativo.

L'istanza, completa di tutta la documentazione elencata al paragrafo 5, deve pervenire ad ARPA FVG all'indirizzo PEC: arpa@certregione.fvg.it.

3.2. **Procedimento semplificato:** comunicazioni

Per quanto riguarda l'installazione e la modifica degli impianti di cui all'art. 8, comma 6, della L.R. n. 3/2011, degli impianti di cui all'art. 45, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 259/2003, nonché le comunicazioni di cui all'art. 44, comma 1-quinquies, del D.Lgs. n. 259/2003, è necessario che i gestori provvedano ad inserire i dati tecnici dell'impianto nel "Catasto Regionale delle sorgenti fisse degli impianti radioelettrici per telecomunicazioni" avvalendosi del portale NIRWEB, come riportato al paragrafo precedente.

Le comunicazioni devono essere corredate dalla scheda RB1 aggiornata.

Per quanto attiene agli impianti temporanei di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2011 e art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 259/2003 non è previsto l'inserimento dei dati tecnici all'interno del portale NIRWEB; in ogni caso le informazioni sulle caratteristiche radioelettriche dell'impianto dovranno seguire i contenuti presenti nella scheda RB1.

La completezza della documentazione fornita e l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate è in ogni tempo suscettibile di verifica da parte dell'Agenzia.

4. Documentazione tecnica da allegare

Nel seguito viene descritto il contenuto della documentazione tecnica da trasmettere ad ARPA FVG a corredo delle istanze di valutazione preventiva di compatibilità del progetto ai limiti di legge e delle comunicazioni previste dalla normativa.

Si evidenzia che per quanto concerne:

- l'istanza di valutazione preventiva di compatibilità del progetto ai limiti di legge, la presentazione da parte del richiedente di documentazione errata o incompleta comporta il rigetto della richiesta di valutazione preventiva di compatibilità;
- le comunicazioni, la presentazione di documentazione da parte del richiedente deve essere completa; la presentazione di documentazione incompleta laddove non consenta le verifiche da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli (ARPA) sul rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla L. n. 36/2001 comporta:
 - la segnalazione all'autorità competente;
 - l'impossibilità di utilizzare i contenuti della comunicazione ai fini dell'aggiornamento dello spazio elettromagnetico esistente (aggiornamento del catasto) con conseguenze negative sulle successive valutazioni degli impianti ricadenti nella medesima area.

4.1. richiesta di parere preventivo dell'ARPA FVG

La documentazione deve riportare nel frontespizio una tabella contenente: gestore, nome impianto, codice identificativo, provincia, comune, indirizzo, data emissione del documento, firma del richiedente.

Le informazioni richieste devono essere organizzate in capitoli come di seguito indicato; per quanto non espressamente specificato nel presente documento si fa riferimento all'allegato 12-bis del D.Lgs. n. 259/2003.

Capitolo I: Caratteristiche geografiche del sito

- coordinate del sito nel sistema geodetico di riferimento ETRS89 - ETRF89 / UTM 33 (esprese in metri, con 1 cifra decimale);
- altezza s.l.m. del sito di installazione riferibile alla CTR (espressa in metri, con 2 cifre decimali);
- estratto del P.R.G.C.;
- planimetrie in scala 1:5000 e 1:500 (come ingrandimento della precedente) estratte da CTR, con estensione almeno pari alla proiezione in pianta del volume di analisi dell'impianto in esame. Sulle planimetrie dovranno essere indicati:
 - la localizzazione della nuova stazione da installare;
 - le direzioni di massimo irraggiamento delle antenne da installare ed i volumi di rispetto corrispondenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ad agli obiettivi di qualità;
 - gli eventuali impianti preesistenti;

- tutti gli edifici e le aree a permanenza superiore alle 4 ore, ricadenti nella proiezione in pianta del volume di controllo, mediante numerazione progressiva;
- gli edifici nuovi o modificati, ricadenti nella proiezione in pianta del volume di controllo, opportunamente evidenziati rispetto agli edifici già esistenti in CTR. Si richiede inoltre di fornire gli edifici nuovi tramite file georeferenziati in formato digitale aperto per importazione su applicativo GIS (in formato .shp o .gpk tipo poligono) trasmettendoli via PEC a corredo dell'istanza. Gli attributi dei poligoni forniti come edifici nuovi/modificati dovranno contenere le informazioni indicate nel punto successivo;
- una tabella contenente l'elenco di tutti gli edifici di cui ai punti precedenti, corredati dagli attributi indicati di seguito:
 - numero identificativo per ciascun edificio sopra individuato;
 - quota piede s.l.m. degli edifici individuati riferibile alla CTR;
 - quota in gronda s.l.m. degli edifici individuati riferibile alla CTR;
 - destinazione d'uso dell'edificio;
 - segnalazione di nuove costruzioni o modifiche rispetto a quanto riportato sulla CTR.

Capitolo II: Caratteristiche geometriche del nuovo impianto

- progetto in pianta dell'installazione, in scala almeno 1:100, con visualizzazione delle antenne da installare;
- prospetto dell'installazione, in scala almeno 1:100, con visualizzazione delle antenne da installare.

Capitolo III: Caratteristiche per settore del nuovo impianto ed elenco degli impianti preesistenti

- dovrà essere allegata la scheda RB1 scaricata dal portale NIRWEB contenente i dati tecnici dell'impianto oggetto della valutazione;
- tabella con indicati gli impianti per la telefonia mobile considerati come preesistenti, estratti dal Catasto Regionale degli Impianti Radioelettrici (ID ARPA, gestore, comune, indirizzo);
- indicazione degli eventuali impianti presenti nell'area e non considerati nella simulazione complessiva, con relativa motivazione di esclusione.

Capitolo IV: Elaborati cartografici

- sezioni orizzontali della distribuzione di campo elettrico generato dal nuovo impianto e dagli impianti preesistenti;
- numero di sezioni da presentare: le sezioni devono essere eseguite a diverse altezze, a partire dal punto più basso del volume di analisi che non sia sotto il suolo, fino alla intersezione posta a quota più alta del volume di analisi con edifici o pertinenze esterne o con il suolo, aumentata di 2 m, con un passo massimo di 1 m nel volume contenuto dall'isolinea corrispondente al 75% del limite applicabile e di 3 m al di fuori di tale volume;
- le sezioni di cui sopra dovranno essere sovrapposte a planimetrie estratte da CTR, complete di aggiornamento con eventuali edifici di recente costruzione, adeguatamente riscalate in modo da apprezzare dettagli grafici significativi, e riportare:
 - la localizzazione della nuova stazione da installare;

- la localizzazione degli eventuali impianti preesistenti;
- l'isolinea corrispondente alla massima estensione del volume d'analisi dell'impianto in esame (colore blu);
- le isolinee al 10%, 50%, 75%, 100% del valore di attenzione e al 100% del limite di esposizione della simulazione complessiva (rispettivamente colori: verde, giallo, arancione, rosso, nero);
- opportuna evidenza di tutti gli edifici, situati nel volume di controllo, la cui quota di gronda è tale che l'edificio venga intersecato dalla sezione eseguita.

Capitolo V: Punti di misura

All'interno del volume di analisi dovranno essere valutate dal richiedente delle misure del fondo elettromagnetico esistente, secondo le procedure riportate nel presente documento; particolare attenzione dovrà essere posta nel monitoraggio di aree sensibili quali scuole, asili, strutture ospedaliere o di assistenza, o aree dedicate all'infanzia ed all'età evolutiva, ricadenti nel volume di analisi.

- Planimetria di cui al capitolo I, adeguatamente riscalata in modo da apprezzare dettagli grafici significativi, riportante:
 - proiezione in pianta del volume di analisi dell'impianto;
 - indicazione dei punti di misura eseguiti.
- Tabella dei punti di misura e valutazione del campo totale riportante:
 - denominazione del punto di misura;
 - indirizzo del punto di misura;
 - descrizione che permetta di identificare univocamente il punto di misura;
 - data della misura;
 - ora della misura;
 - quota s.l.m. del punto di misura (comprensiva di 1,5 m di altezza dal piano di calpestio) riferibile alla CTR;
 - valore di campo elettrico misurato;
 - valore del campo elettrico calcolato generato dal nuovo impianto e dagli impianti preesistenti;
 - valore del campo elettrico totale come somma quadratica del valore misurato e di quello calcolato.
- Copia del certificato di taratura dello strumento utilizzato per le misurazioni, conformemente alla norma CEI 211-7 e sue eventuali successive modifiche.

Capitolo VI: Dichiarazioni

- dichiarazione del gestore dell'impianto che attesti il rispetto dei limiti di cui all'art. 44, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 259/2003 (limite emissivo assentibile per singolo richiedente);
- dichiarazione di un professionista qualificato attestante che:
 - l'impianto, sulla base della stima del campo generato, della simulazione numerica e tenuto conto del fondo elettromagnetico esistente, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla L. n. 36/2001;

- il rispetto dei limiti è stato verificato mediante l'applicazione delle procedure redatte ai sensi dell'art. 29 della LR n. 3/2011;
- le planimetrie presentate riportano tutti gli edifici all'interno del volume di controllo, già costruiti alla data del documento, e le relative quote di gronda sono riferibili alla CTR;
- le informazioni fornite rispondono a verità, consapevole che – ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali;
- eventuali dichiarazioni sottoscritte da un professionista qualificato relative alla praticabilità o alla destinazione d'uso di parti di edifici, pertinenze esterne o aree, con eventuale riferimento ad ulteriori attestazioni, prodotte dal responsabile o dal proprietario dei luoghi interessati:
 - dichiarazioni di non praticabilità con tempi di permanenza continuativa superiori alle 4 ore giornaliere, per pertinenze esterne poste sopra gli ingombri teorici degli edifici;
 - dichiarazioni di non praticabilità con tempi di permanenza continuativa superiori alle 4 ore giornaliere, per parti di edificio o edifici classificati come ambienti non abitabili ai sensi del D.M. 07.12.2016 "Approvazione delle Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili";
 - dichiarazioni che parti di edificio o pertinenze esterne o aree accessibili sono stabilmente interdette all'accesso della popolazione e/o sono adibite ad uso esclusivo della società di telefonia mobile che gestisce l'impianto e, pertanto, con accesso esclusivamente riservato al personale professionalmente esposto;
- in caso di utilizzo dei fattori di riduzione della potenza, le dichiarazioni previste dalla normativa vigente (D.M. 02.12.2012 "Linee guida [...] definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore");
- in caso di utilizzo di fattori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici di cui al D.M. 05.10.2016 "Approvazione delle Linee Guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici", le dichiarazioni previste dalla normativa vigente e la documentazione attestante l'applicabilità di tali fattori.

4.2. comunicazioni (impianti di cui all'art. 8, comma 6, della LR n. 3/2011, degli impianti di cui all'art. 45, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 259/2003, nonché le comunicazioni di cui all'art. 44, comma 1-quinquies, del D.Lgs. n. 259/2003)

Descrizione del sito di installazione

- coordinate del sito nel sistema geodetico di riferimento ETRS89 - ETRF89 / UTM 33 (esprese in metri, con 1 cifra decimale);
- quota s.l.m. del sito di installazione riferibile alla CTR (espressa in metri, con 2 cifre decimali);
- descrizione del posizionamento degli impianti e della presenza di eventuali barriere protettive per l'accesso da parte della popolazione (nel caso di installazione all'interno di edifici);
- pianta e prospetto dell'installazione, in scala almeno 1:100, con visualizzazione delle antenne da installare;

- planimetria del locale di installazione nel caso di installazione in ambienti confinati;
- caratteristiche della parete di installazione in relazione ai valori di attenuazione per il campo elettromagnetico di cui al D.M. 05.10.2016 "Approvazione delle Linee Guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici" (nel caso di installazione a parete);
- (solo per le comunicazioni di cui all'art. 44, comma 1-quinquies, su impianti già autorizzati) mappa con indicazione degli edifici nuovi o modificati, ricadenti nella proiezione in pianta del volume di controllo, opportunamente evidenziati rispetto agli edifici già esistenti in CTR. Si richiede inoltre di fornire gli edifici nuovi tramite file georeferenziati in formato digitale aperto per importazione su applicativo GIS (in formato .shp o .gpkg tipo poligono) trasmettendoli via PEC a corredo della comunicazione. Gli attributi dei poligoni forniti come edifici nuovi/modificati dovranno contenere: il numero identificativo per ciascun edificio, la quota piede e la quota gronda s.l.m. riferibile alla CTR, la destinazione d'uso dell'edificio, la segnalazione se è nuovo o modificato rispetto alla CTR.

Caratteristiche tecniche dell'impianto

- dovrà essere allegata la scheda RB1 scaricata dal portale NIRWEB contenente i dati tecnici dell'impianto oggetto della valutazione;
- dimensioni dell'antenna (ai fini della conformità alle disposizioni di cui all'art. 45, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 259/2003).

Dichiarazioni

- dichiarazione del gestore dell'impianto che attesti il rispetto dei limiti di cui all'art. 44, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 259/2003 (limite emissivo assentibile per singolo richiedente);
- dichiarazione di un professionista qualificato attestante che:
 - o l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla L. n. 36/2001;
 - o le informazioni rispondono a verità, consapevole che – ai sensi dell'articolo 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali;
- eventuali dichiarazioni sottoscritte da un professionista qualificato relative alla praticabilità o alla destinazione d'uso di parti di edifici, pertinenze esterne o aree, con eventuale riferimento ad ulteriori attestazioni, prodotte dal responsabile o dal proprietario dei luoghi interessati:
 - o dichiarazioni di non praticabilità con tempi di permanenza continuativa superiori alle 4 ore giornaliere, per pertinenze esterne poste sopra gli ingombri teorici degli edifici;
 - o dichiarazioni di non praticabilità con tempi di permanenza continuativa superiori alle 4 ore giornaliere, per parti di edificio o edifici classificati come ambienti non abitabili ai sensi del D.M. 07.12.2016 "Approvazione delle Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili";
 - o dichiarazioni che parti di edificio o pertinenze esterne o aree accessibili sono stabilmente interdette all'accesso della popolazione e/o sono adibite ad uso esclusivo della società di

telefonia mobile che gestisce l'impianto e, pertanto, con accesso esclusivamente riservato al personale professionalmente esposto;

- in caso di utilizzo dei fattori di riduzione della potenza, le dichiarazioni previste dalla normativa vigente (D.M. 02.12.2012 "Linee guida [...] definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore");
- in caso di utilizzo di fattori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici di cui al D.M. 05.10.2016 "Approvazione delle Linee Guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici", le dichiarazioni previste dalla normativa vigente e la documentazione attestante l'applicabilità di tali fattori;
- eventuale dichiarazione che l'impianto è di classe 1 con riferimento alla norma CEI 211-10.

Le voci sopra riportate vanno indicate ove applicabili a seconda della tipologia dell'installazione.

4.3. impianti temporanei di telefonia mobile di cui all'art. 21 della LR n. 3/2011 e art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 259/2003

Descrizione del sito di installazione

- coordinate del sito nel sistema geodetico di riferimento ETRS89 - ETRF89 / UTM 33 (esprese in metri, con 1 cifra decimale);
- quota s.l.m. del sito di installazione riferibile alla CTR (espressa in metri, con 2 cifre decimali);
- pianta e prospetto dell'installazione, in scala almeno 1:100, con visualizzazione delle antenne da installare.

Caratteristiche tecniche dell'impianto

- dovranno essere forniti i dati tecnici dell'impianto come individuati, per quanto disponibile, dai campi presenti nel modello della scheda RB1.

Dichiarazioni:

- dichiarazione di un professionista qualificato attestante che:
 - o l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla L. n. 36/2001;
 - o le informazioni rispondono a verità, consapevole che – ai sensi dell'articolo 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

5. Procedure per l'accertamento della conformità del progetto ai limiti di campo elettromagnetico

Le presenti procedure definiscono le modalità per l'accertamento della conformità del progetto di impianti fissi di telefonia mobile ai limiti di campo elettromagnetico previsti dalla L. n. 36/2001.

La conformità del progetto viene eseguita verificando che vi sia il rispetto dei limiti di legge valutando:

- a) il campo elettrico prodotto dal solo impianto in esame, mediante l'utilizzo di modelli predittivi di calcolo;
- b) il campo elettrico che risulta dalla somma del contributo dell'impianto in esame e di quello degli altri impianti preesistenti nell'area, mediante ulteriori simulazioni predittive;
- c) il campo elettrico totale che tenga conto, oltre che del campo elettrico calcolato, anche di quello esistente eventualmente rilevato con misure di fondo.

5.1. Simulazione del campo elettrico

5.1.1. Modalità di verifica delle intersezioni

Per la simulazione del campo elettrico prodotto dagli impianti devono essere utilizzati modelli numerici conformi agli standard riconosciuti dalle norme tecniche nazionali ed internazionali.

Le coordinate del centro geometrico dell'impianto, espresse nel sistema geodetico di riferimento ETRS89 - ETRF89 / UTM 33, dovranno essere fornite in metri con una precisione di 1 cifra decimale. Nel caso in cui le coordinate delle antenne differiscano per più di 1 metro dal centro geometrico dell'impianto, le simulazioni dovranno essere effettuate utilizzando le coordinate delle singole antenne.

Per la verifica delle eventuali intersezioni è previsto l'utilizzo di un passo orizzontale e verticale non inferiore a 0,5 metri.

Non sono ammesse intersezioni delle isolinee corrispondenti al valore di attenzione o all'obiettivo di qualità con gli ingombri teorici degli edifici a prescindere dalla destinazione d'uso.

Fanno eccezione a quanto indicato al capoverso precedente le seguenti situazioni opportunamente identificate ed asseverate come tali dal professionista che predispone le AIE:

- le parti di edificio, adeguatamente indicate, adibite ad uso esclusivo della società che gestisce l'impianto e, pertanto, con accesso esclusivamente riservato al personale professionalmente esposto;
- i vani e gli edifici tecnici (ad esempio: torrioni ascensore, vani scala ad uso comune, silos, ciminiera, cabine elettriche, torri industriali, campanili, le torri piezometriche);
- gli edifici e gli elementi pertinenziali indicati come non riconducibili ad ambienti abitativi negli allegati al DM 07.12.2016 "Approvazione delle Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili".

Per quanto riguarda lo spazio posto sopra gli ingombri teorici degli edifici vengono valutate le intersezioni fino ad una quota pari alla quota di gronda indicata sulla CTR aumentata di due metri, per considerare cautelativamente l'altezza uomo, eccetto casi particolari per i quali viene attestato che eventuali parti di

edificio e/o pertinenze esterne, non siano praticabili con tempi di permanenza superiori alle 4 ore giornaliere.

Nel caso di nuovi edifici o modifiche rispetto a quanto presente in CTR, parti di edificio e/o pertinenze esterne situate sopra la quota di gronda aumentata di due metri, opportunamente segnalate dal gestore dell'impianto, le eventuali intersezioni sono valutate tenendo conto dell'altezza uomo come al capoverso precedente.

Le attestazioni relative alla praticabilità o alla destinazione d'uso degli edifici dovranno essere fornite dal gestore e sottoscritte da un professionista qualificato, con eventuale riferimento ad ulteriori attestazioni, prodotte dal responsabile o dal proprietario dei luoghi interessati.

Per quanto riguarda le intersezioni delle isolinee corrispondenti al limite di esposizione con parti di edificio e/o aree accessibili si tenga presente quanto segue.

Al fine di tutelare il personale lavoratore non professionalmente esposto, che per motivi di manutenzione potrebbe accedere anche sporadicamente nelle immediate vicinanze degli impianti, non sono ammesse intersezioni di isolinee corrispondenti al limite di esposizione con parti di edificio né con aree accessibili anche solo per manutenzione, poste sia sopra che sotto la quota di gronda degli edifici, a meno di opportuna interdizione dell'area (segnalazione o recinzione).

Fa eccezione a quanto indicato al capoverso precedente il caso di parti di edificio e/o aree accessibili adibite ad uso esclusivo della società che gestisce l'impianto e, pertanto, con accesso esclusivamente riservato al personale professionalmente esposto.

5.1.2. Procedura di valutazione

In primo luogo viene eseguita la simulazione singola; questo permette di individuare il volume di analisi ed eventuali superamenti calcolati dovuti al solo impianto in esame.

L'individuazione, in questa fase, di superamenti calcolati interrompe la procedura e dà luogo all'emissione di un parere di non conformità; in caso contrario, viene effettuata una simulazione complessiva.

Nel caso di superamenti calcolati (anche preesistenti) individuati nel volume di analisi dalla simulazione complessiva si interrompe la procedura e si esprime un parere di non conformità.

Oltre all'individuazione di possibili superamenti calcolati, la simulazione complessiva permette di individuare le aree di controllo per l'eventuale fase delle misure di fondo.

L'Agenzia effettua la valutazione sulla base delle informazioni radioelettriche ed urbanistiche autocertificate dal proponente.

5.2. Misure di fondo

Le misure di fondo hanno la funzione di rilevare il valore di campo elettrico presente sul territorio e generato dalle sorgenti già esistenti nell'area d'installazione, con particolare riguardo ad eventuali sorgenti non incluse nella simulazione.

Le misure vengono eseguite secondo le indicazioni contenute nella normativa di riferimento.

Per la definizione di pareri di conformità o non conformità al rispetto dei limiti si considerano sufficienti le misure eseguite con strumentazione in banda larga. Qualora necessario potranno essere utilizzati opportuni sistemi di misura con filtri selettivi che escludano dalle rilevazioni i contributi degli impianti preesistenti e già inclusi nella simulazione.

Le misure di fondo vengono di norma effettuate all'interno della proiezione al suolo del volume d'analisi e preferibilmente nelle aree nelle quali la simulazione complessiva evidenzia valori di campo elettrico maggiore. Ulteriori rilevazioni possono essere eseguite nella zona d'installazione per migliorare la conoscenza dei livelli di campo elettrico presenti nell'area con particolare attenzione alla presenza di siti sensibili (es. scuole, asili, ospedali, centri di assistenza sanitaria, aree gioco per l'infanzia...).

Nel caso in cui non sia possibile accedere ad una determinata area per l'effettuazione di una misura, potrà essere eventualmente estrapolato un valore di fondo per quell'area da altre misure effettuate nelle vicinanze.

Si ritiene che i livelli del fondo elettromagnetico misurato nell'area possano essere considerati attuali qualora le rilevazioni siano state eseguite entro i 3 anni precedenti alla valutazione.

Le misure di fondo non sono necessarie nel caso in cui non vi siano sorgenti nel volume di analisi o nel caso in cui all'interno del volume di analisi non vi siano edifici o elementi pertinenziali indicati come riconducibili ad ambienti abitativi dal DM 07.12.2016 "Approvazione delle Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili".

Le misure non vengono effettuate nel caso di inaccessibilità del sito in sicurezza.

5.3. Valutazione del campo elettrico totale nei punti di misura

Il campo elettrico calcolato mediante simulazione complessiva viene sommato in quadratura al campo elettrico misurato nello stesso punto; si ottiene così il valore del campo elettrico totale nel punto, che viene confrontato con i limiti di legge. In assenza di misure di fondo la valutazione si conclude al con la simulazione del campo elettrico.

Come già specificato precedentemente, per la determinazione del campo calcolato nel punto si applica il valore più alto calcolato nell'area omogenea associabile al punto di misura considerato.

Se si individuano superamenti del campo elettrico totale viene emesso parere di non conformità.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN ANNA

CODICE FISCALE: LTMNNA66S70G888L

DATA FIRMA: 07/08/2024 14:22:13

IMPRONTA: B06A483F79460002E63AA6BE73B0642BD800A672AF6F0B63721A690F3F676A15
D800A672AF6F0B63721A690F3F676A1508E69FD7C0F7A170F156A2946EF1ECBA
08E69FD7C0F7A170F156A2946EF1ECBA30745AD1472FE1D4FA0FD36A2D7CCBFF
30745AD1472FE1D4FA0FD36A2D7CCBFF074C66407E0B1278B900A92F8ED7D4B5